

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Area Incassi e Riscossione Volontaria**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI NONCHE' DELLE ALTRE DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMI DA 186 A 203 E COMMA 205 DELLA LEGGE N. 197/2022

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Arabia Gennarino - Area Incassi e Riscossione Volontaria*

## **IL DIRETTORE (Area Incassi e Riscossione Volontaria)**

### **VISTO**

- ✓ - l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- ✓ - l'articolo 71 dello Statuto del Comune di Milano;
- ✓ - l'articolo 1 commi da 186 a 203 della legge n. 197/2022, che ha previsto la possibilità di addivenire alla definizione agevolata delle controversie tributarie non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- ✓ - Il successivo comma 205 del precitato articolo 1 che prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
- ✓ - Il Regolamento Comunale avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 14 del 23 marzo 2023;
- ✓ - Il decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 che ha spostato al 30 settembre 2023 il termine finale per la presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti fiscali e per l'anno 2023 ha fissato al 31 ottobre 2023 il termine per il pagamento della seconda rata;

### **PRESUPPOSTO**

**Considerato che** il summenzionato Regolamento Comunale avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali prevede che con successiva determinazione dirigenziale saranno approvate le modalità di pagamento degli importi dovuti, nonché le altre disposizioni esplicative del medesimo regolamento;

#### **Ritenuto pertanto necessario stabilire quanto segue:**

- La nuova definizione si riferisce alle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Milano in materia di ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP, IMPOSTA DI SOGGIORNO entro la data del 1° gennaio 2023;
- La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

#### **Quanto alle modalità di calcolo del valore della controversia e delle modalità di versamento, si precisa quanto segue:**

- le modalità di calcolo del valore della controversia sono stabilite all'articolo 1 commi dal 186 a 203 della legge n. 197/2022, sopra citata; tali modalità, per trasparenza e semplificazione, già approvate nel precitato Regolamento Comunale, vengono riprese e dettagliate nelle istruzioni parte integrante del modello di domanda di definizione delle liti fiscali pendenti;
- il versamento degli importi dovuti in caso di adesione alla definizione delle liti fiscali pendenti deve

avvenire:

- utilizzando il modello F24 in caso di controversia avente ad oggetto **ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI**, compilando con i relativi “codice tributo” la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali;
- Con bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT18E0306901783100000000351 in caso di controversia avente ad oggetto **l'imposta di pubblicità (ICP)**;

**Considerato che** si rende infine necessario approvare il Modello di domanda di definizione delle liti fiscali pendenti con le istruzioni per la compilazione in esso contenute, (allegato Modello DLF 2023), parte integrante della presente determinazione, al fine di consentire a tutti i destinatari della procedura di definizione, di poter accedere a tale modalità di chiusura della materia litigiosa;

### **DETERMINA**

1. di dare atto che quanto indicato in premessa è parte integrante della presente determina;
2. di approvare le modalità di calcolo del valore della controversia e le modalità di versamento indicate in premesse;
3. di approvare il modello di domanda di definizione delle liti fiscali pendenti con le istruzioni per la compilazione in esso contenute, Modello DLF 2023 parte integrante della presente determinazione;
4. di dare atto che il modello dovrà essere presentato dal richiedente entro e non oltre il 30 settembre 2023[1], allegando allo stesso la copia della ricevuta di pagamento della rata unica (per importi fino a 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi superiori a 1.000,00 euro), ferma restando la possibilità di procedere comunque al pagamento integrale del dovuto anche per importi superiori a 1.000,00 euro;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa.

[1] Termine fissato dal D.L. 34/2023.

IL DIRETTORE (Area Incassi e Riscossione Volontaria)  
Andrea Lanzi (Dirigente Adottante)



## DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA LITE FISCALE PENDENTE

(articolo 1 commi da 186 a 203 e comma 205 della Legge n. 197/2022 e  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23 marzo 2023 di approvazione del relativo Regolamento)

Il presente modulo è utilizzabile per la definizione di un solo atto impugnato.

Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa o di riunione giudiziale dei procedimenti, occorre compilare un modulo di domanda per ciascun atto di cui si chiede la definizione.

La domanda di definizione deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2023<sup>1</sup>. Entro la stessa data dovrà essere effettuato il pagamento della rata unica (per importi fino a 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi superiori a 1.000,00 euro).

SE PERSONA FISICA

### DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME e NOME \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

SE PERSONA GIURIDICA

DENOMINAZIONE SOCIALE \_\_\_\_\_  
con sede legale a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
Partita IVA/Cod.Fisc \_\_\_\_\_

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI

Questo spazio è riservato a chi presenta la domanda per altri (rappresentante, erede, curatore fallimentare ecc., il quale dovrà fornire i seguenti propri dati personali e il codice fiscale del soggetto a favore del quale presenta la domanda)

### CARICA IN FUNZIONE DELLA QUALE SI HA TITOLO PER PRESENTARE LA DOMANDA

\_\_\_\_\_  
COGNOME e NOME \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
codice fiscale di chi presenta la domanda \_\_\_\_\_  
codice fiscale del soggetto a favore del quale è presentata la domanda \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Termine fissato dal D.L. n. 34/2023

DATI LITE FISCALE PENDENTE

organo giudiziale presso il quale è pendente la causa \_\_\_\_\_  
 sede dell'organo giudiziale sopraindicato \_\_\_\_\_  
 tipo di atto impugnato (es: avviso di accertamento, avviso di pagamento, sollecito di pagamento, ecc) \_\_\_\_\_  
 numero Identificativo atto \_\_\_\_\_ anno di riferimento \_\_\_\_\_  
 data notifica atto \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 data notifica ricorso al Comune \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 numero di RGR assegnato in Corte di Giustizia Tributaria \_\_\_\_\_  
 importo del tributo oggetto di definizione<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 importo eventualmente versato in pendenza di giudizio: \_\_\_\_\_

DATI VERSAMENTO

Inserire in questo campo i dati relativi al versamento della lite fiscale<sup>3</sup> (si ricorda che per le controversie fino a 1.000,00 euro deve essere versato l'intero importo, mentre per quelle relative a importi superiori, ferma restando la possibilità di procedere comunque al loro integrale pagamento, deve essere versata la prima rata da determinarsi in relazione al numero di rate prescelto, con un numero massimo di venti<sup>4</sup>)

n° rate richieste \_\_\_\_\_

(nel caso si scelga di non avvalersi della procedura di rateazione deve essere riportata la dicitura "Rata Unica")

data versamento importo totale o prima rata \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> In dettaglio, con riferimento alla data del 1° GENNAIO 2023 è dovuto:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune di Milano entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune di Milano;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di Cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune di Milano;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune di Milano;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione, per le quali il Comune di Milano sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune di Milano;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune di Milano è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune di Milano, ed il 40% per la restante parte.

Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

Il comma 196 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, prevede lo scorporo dagli importi dovuti, sulla base delle percentuali sopra riportate, di quanto già versato "a qualsiasi titolo" in pendenza di giudizio, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate, ma eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione.

<sup>3</sup> Per effettuare il versamento Ici, Imu, Tarsu, Tares, Tari il richiedente potrà utilizzare il modello F24 compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.

Il versamento dell'imposta di pubblicità (ICP) deve avvenire attraverso bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT 18 E030 6901 7831 0000 0000 351

La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

<sup>4</sup> Per le rate successive alla prima è prevista l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale decorrenti dal 1° ottobre 2023, secondo le seguenti scadenze per ogni anno ricompreso nella procedura di rateizzazione:

31 ottobre 2023 (Termine fissato dal D.L. n. 34/2023)

20 dicembre 2023

A partire dal 2024 e per ciascun anno successivo:

31 marzo

30 giugno

30 settembre

20 dicembre.

Nel caso in cui le rate summenzionate non vengano versate alle date indicate l'Ente procederà a recuperare coattivamente gli importi dovuti e non versati applicando le sanzioni previste dall'articolo 15ter del DPR 602/1973

## ALLEGATI

- copia fronte retro del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante/tutore/curatore/altro (obbligatoria)
- copia della ricevuta di pagamento (da effettuarsi entro il 30 settembre 2023)<sup>5</sup> dell'importo totale dovuto (nel caso in cui non ci si voglia avvalere della procedura di rateazione valevole per importi maggiori di 1.000,00 euro), della rata unica (per importi fino a 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi rateizzati superiori a 1.000,00 euro).

**Luogo e data**

**Firma (leggibile)**

-----

-----

## INFORMAZIONI

E' importante verificare di aver compilato questo modulo correttamente e in ogni sua parte.

Per inviare l'istanza sono disponibili i seguenti canali:

- PEC: [contenziosotributario@postacert.comune.milano.it](mailto:contenziosotributario@postacert.comune.milano.it)
- Ufficio protocollo della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione - Area Incassi e Riscossione Volontaria del Comune di - via Silvio Pellico 16, Milano - previo appuntamento prenotabile dal Fascicolo del cittadino oppure telefonando allo 020202;
- raccomandata A/R a Comune di Milano - Direzione Specialistica Incassi e Riscossione - Area Incassi e Riscossione Volontaria del Comune di Milano - Unità Contenzioso Tributario - via Silvio Pellico n. 16 - 20121 Milano.

---

<sup>5</sup> La ricevuta deve dare evidenza dell'avvenuto pagamento della rata unica (per importi fino 1.000,00 euro), dell'importo totale dovuto (nel caso in cui non ci si voglia avvalere della procedura di rateazione valevole per importi maggiori di 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi rateizzati superiori a 1.000,00 euro).

## Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

### **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala 2

### **Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Milano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@Comune.Milano.it](mailto:dpo@Comune.Milano.it)

### **Finalità e base giuridica**

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento del procedimento e delle attività connesse e strumentali alla gestione della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2023, di cui all'articolo 1 commi da 186 e 203 e comma 205 della legge n. 197/2022.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con il Regolamento Comunale della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti relative ai tributi comunali approvato con Deliberazione del C. C. n. 14 del 23 marzo 2023.

### **Modalità di trattamento**

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

### **Natura del trattamento**

Il conferimento dei dati ulteriormente richiesti è necessario all'espletamento delle procedure connesse alle istanze. Il mancato conferimento degli stessi non consente di assicurare la corretta conclusione delle attività.

### **Comunicazione e diffusione**

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o di diffusione.

### **Categorie di destinatari dei dati**

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da persone del/della società Municipia S.p.A. C.F. 01973900838 che assume la funzione di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

### **Conservazione dei dati**

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione degli obblighi di tenuta della documentazione amministrativa.

### **Trasferimento dati verso paese terzi**

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'estero all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

### **Diritti degli interessati**

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

-al Comune di Milano in qualità di Titolare, DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE - via Silvio Pellico 16 - 20121 Milano

-al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - "DPO")

### **Diritto di reclamo**

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)